



Diocesi di **Vittorio Veneto**

LINEE GUIDA PER IL RINNOVO DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE ECCLESIALE 2026-2031

INTRODUZIONE

Nella vita delle parrocchie – e della diocesi nel suo insieme – ci sono appuntamenti che da tempo ricorrono con una certa regolarità ma che offrono, di volta in volta, la possibilità di risvegliare l'entusiasmo per la missione che Gesù ci affida e il “gusto spirituale” di essere popolo di Dio.

Il rinnovo delle strutture di sinodalità ecclesiale – ossia dei diversi organismi di partecipazione a livello parrocchiale, interparrocchiale e diocesano – è uno di questi appuntamenti.

Ciò che faremo per rinnovare (in qualche caso: attivare) i consigli pastorali (parrocchiali, interparrocchiali, di Unità Pastorale, diocesano), i consigli parrocchiali degli affari economici e il consiglio presbiterale, chiamati a svolgere il loro compito nel quinquennio 2026-2031, è un modo molto concreto per corrispondere con la nostra azione al dono della chiamata a vivere insieme la missione della Chiesa.

Gli *Orientamenti pastorali* “*Il dono e l'azione*”, ai nn. 22-32, dicono le ragioni e il senso del rinnovo degli organismi di partecipazione e delle *Linee guida* che avete tra le mani.

Queste *Linee guida* intendono offrire un quadro comune di azione. Sono consapevole della varietà di situazioni presenti nella nostra diocesi, quanto a fisionomia delle singole parrocchie e quanto a esperienze di collaborazione tra parrocchie. Ciascuna parrocchia e ciascuna Unità Pastorale sa però di far parte di un'unica Chiesa diocesana, che vive in relazione alle altre diocesi in Italia e nel mondo. Le scelte – o le non-scelte – di una si riflettono sull'insieme del corpo ecclesiale. Nella diversità dei contesti, non manchi perciò la condivisione dei criteri di fondo e dell'orizzonte in cui ci collochiamo.

Riprendo le immagini che ho usato nella *Lettera pastorale* del 23 maggio 2026: si tratta di proseguire nel cammino che permette a ciascuna *comunità* parrocchiale (soggetto a pieno titolo della missione ecclesiale) di mantenere vivo il legame fra *la casa* e *la strada*, custodendo e coltivando relazioni buone tra coloro che si riconoscono uniti dalla stessa fede e, allo stesso tempo, con le persone che attendono, spesso senza esserne pienamente consapevoli, di

incontrare Gesù anche attraverso la testimonianza di chi dichiara di credere in lui e di trovare in lui la sorgente della vita, della pace, della vera felicità.

Consegno queste *Linee guida* in particolare ai presbiteri, ai diaconi, ai membri degli attuali e dei futuri organismi di partecipazione perché intraprendano con serenità e fiducia il cammino che qui viene proposto. Mi piacerebbe che il rinnovo dei consigli non fosse percepito come “un impegno in più”, “una cosa da fare” che si aggiunge a tante altre, appesantendo l’esistenza. È un impegno, certo, il quale però trova la sua radice nel desiderio di corrispondere, in quanto discepoli-missionari, al dono che ci è stato affidato, al tesoro che, pur riconoscendoci poveri vasi di creta, sappiamo di poter accogliere, custodire, condividere.

✠ **Riccardo Battocchio**
Vescovo di Vittorio Veneto

IL SENSO DEL “CONSIGLIO” NELLA VITA E NELLA MISSIONE DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE

Pensando alla vita delle nostre comunità cristiane, possiamo attribuire al termine “consiglio” almeno tre significati.

Il *primo* è il più comune: il **suggerimento** che si dà a una persona o a un gruppo di persone per esortarle ad agire in un certo modo o per risolvere i loro dubbi.

Il *secondo* ha a che fare con quanto ci attesta la Rivelazione: **un dono dello Spirito Santo**, concesso a tutti coloro che per la fede e i sacramenti fanno parte del Corpo di Cristo che è la Chiesa.

Il *terzo* ha un carattere tipicamente ecclesiale: **un gruppo di persone** che, accogliendo il dono dello Spirito Santo e facendo leva sulle loro esperienze, le loro competenze e il ministero loro affidato, contribuiscono al discernimento sul modo in cui la comunità, nel suo insieme, può svolgere la propria missione.

I **consigli pastorali parrocchiali** e i **consigli degli affari economici** sono evidentemente “consigli” nel terzo senso. Sono **organismi stabili** che, attraverso l’impegno di **alcuni rappresentanti della comunità cristiana**, permettono a **tutti** i membri della stessa comunità di corrispondere al dono e al compito che Gesù Cristo, il Crocifisso Risorto, affida ai suoi discepoli.

Questi organismi esprimono la partecipazione di **tutti** attraverso l’azione di **alcuni**. A garanzia del carattere ecclesiale di questa azione – a garanzia cioè della fedeltà rispetto all’origine apostolica e della comunione con tutte le altre comunità cristiane – una particolare responsabilità, fondata sul sacramento dell’ordine, è affidata a **uno**, ossia al ministro ordinato (al vescovo e ai suoi primi collaboratori, presbiteri e diaconi).

È questo il senso della **corresponsabilità differenziata** alla quale fanno riferimento sia il *Documento Finale* della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (2024), sia il *Documento di sintesi* del Cammino sinodale della Chiesa in Italia (2025).

La responsabilità, nella vita e nella missione della Chiesa, è di tutti (“corresponsabilità”) e ciascuno è chiamato a esercitarla sulla base dei propri carismi (i diversi doni che lo Spirito Santo concede per l'utilità comune), delle proprie competenze ed esperienze, del ministero che gli è affidato (in questo senso: “differenziata”).

Può essere utile, sia per chi è chiamato a predisporre i diversi passaggi che porteranno al rinnovo delle strutture di sinodalità ecclesiale, sia per chi sarà chiamato a far parte dei rinnovati organismi, tener presente questi due numeri del già citato *Documento Finale*:

Nella Chiesa sinodale «tutta la comunità, nella libera e ricca diversità dei suoi membri, è convocata per pregare, ascoltare, analizzare, dialogare, discernere e consigliare nel prendere le decisioni» per la missione. Favorire la più ampia partecipazione possibile di tutto il Popolo di Dio ai processi decisionali è la via più efficace per promuovere una Chiesa sinodale. Se è vero, infatti, che la sinodalità definisce il modo di vivere e operare che qualifica la Chiesa, essa indica al tempo stesso una pratica essenziale nel compimento della sua missione: discernere, raggiungere il consenso, decidere attraverso l'esercizio delle diverse strutture e istituzioni di sinodalità (n. 87).

La cura per l'ordinato svolgimento e una chiara assunzione della responsabilità dei partecipanti sono fattori cruciali per la fecondità dei processi decisionali nelle modalità qui prospettate:

- a) spetta in particolare all'autorità: definire con chiarezza l'oggetto della consultazione e della deliberazione, nonché il soggetto a cui compete l'assunzione della decisione; identificare coloro che devono essere consultati, anche in ragione di competenze specifiche o del coinvolgimento nella questione; fare in modo che tutti i partecipanti abbiano effettivo accesso alle informazioni rilevanti, in modo da poter formulare il proprio parere a ragion veduta;
- b) coloro che esprimono il proprio parere in una consultazione, singolarmente o come membri di un organo collegiale, si assumono la responsabilità di: offrire un parere sincero e onesto, in scienza e coscienza; rispettare la confidenzialità delle informazioni ricevute; offrire una formulazione chiara del proprio avviso, identificandone i punti principali, in modo che l'autorità, qualora dovesse decidere in modo difforme dal parere ricevuto, possa spiegare come ne ha tenuto conto nella sua deliberazione;
- c) una volta che l'autorità competente ha formulato la decisione, avendo rispettato il processo di consultazione e chiaramente espresso le motivazioni alla sua base, tutti, in ragione del vincolo di comunione che unisce i Battezzati, sono tenuti a rispettarla e metterla in atto, anche quando non corrisponde al

proprio punto di vista, fatto salvo il dovere di partecipare con onestà anche alla fase della valutazione. Resta sempre possibile fare appello all'autorità superiore, nei modi stabiliti dal diritto (n. 93).

Circa le **attenzioni da avere nell'individuare la persona** da proporre per la designazione o l'elezione nei diversi organismi, rinvio agli *Orientamenti pastorali*. “*Il dono e l'azione*”, nei quali si legge:

Sarà importante che la designazione dei membri degli Organismi di partecipazione sia preceduta da un **rispettoso, attento e discreto discernimento circa le qualità** chieste ad un battezzato o a una battezzata che desiderino esprimere la loro vocazione laicale anche partecipando alle strutture di sinodalità ecclesiale. È importante che i designati: coltivino la loro vita spirituale, in modo semplice, ma reale; partecipino alla S. Messa della domenica con una certa regolarità; siano disponibile ad un servizio umile, discreto, e temporaneo, nel rispetto dei pastori e degli altri fratelli e sorelle; abbiano quelle qualità umane necessarie per custodire nella comunità l'accoglienza, il dialogo e la comunione. Siano capaci di vigilare su se stessi, per poter vivere quei “sì” e quei “no” che papa Francesco ben descrive in *Evangelii gaudium* (cfr. nn. 76-109): “sì” alla spiritualità missionaria e alle relazioni nuove generate da Gesù Cristo; “no” all'accidia egoista, al pessimismo sterile, alla mondanità spirituale e alla guerra tra di noi. Non si chiede che la persona sia “già pronta”, ma che sia disponibile a crescere, anche grazie ai cammini formativi che saranno proposti (n. 28).

Non si chiede che la persona sia “già pronta”, ma che sia disponibile a crescere. Vorrei sottolineare questa frase, giacché tutto il lavoro al quale siamo chiamati nel rinnovare gli organismi di partecipazione per il quinquennio 2026-2031 è **un lavoro “da apprendisti”**. A nessuno e a nessuna di chi farà parte di questi organismi è chiesto di essere già bello e pronto, già bella e pronta, già adeguatamente formato o formata. A tutti e a tutte è chiesto di essere disponibili ad apprendere a pregare, ad ascoltare, a consigliare, a discernere insieme, a partecipare all'elaborazione delle decisioni.

Qualche volta, forse, capiterà di commettere errori involontari. In alcune circostanze si dovrà attendere e darsi del tempo per decidere. A volte, speriamo non troppe, si dovrà tornare sulle decisioni prese, per valutare se non sia il caso di modificarle.

L'apprendimento avviene attraverso la pratica, accompagnata – non potrebbe essere diversamente, trattandosi di una pratica ecclesiale – da preghiera, riflessione, trasparenza, verifica, valutazione condivisa.

Vescovo, presbiteri, diaconi, donne e uomini consacrati, fedeli laici di ogni età: tutti siamo fratelli e sorelle, “apprendisti” alla scuola dell’unico Maestro (cfr. Mt 23,8).

Sappiamo qual è lo stile e quali sono i comportamenti che dobbiamo apprendere: ce lo dice il libro degli Atti degli Apostoli, quando racconta che i discepoli **«erano perseveranti nell’insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere»** (At 2,42).

Sappiamo chi ci dà la capacità di apprendere, se ci mettiamo alla scuola dell’unico Maestro: è Colui che, quando abbiamo ricevuto il sacramento della Confermazione, è stato invocato su di noi come **«Santo Spirito Paràclito, spirito di sapienza e di intelletto, spirito di consiglio e di forza, spirito di scienza e pietà, spirito del santo timore di Dio»**.

È lo stesso Spirito Santo che è sceso sulla Vergine Maria e l’ha resa madre, secondo l’umanità, del Figlio di Dio. All’intercessione della Vergine Maria, Madre del Buon Consiglio, e dei Santi Patroni della nostra diocesi affidiamo anche il lavoro al quale ci invitano queste *Linee guida*.

✠ **Riccardo Battocchio**
Vescovo di Vittorio Veneto

PERCORSO PER IL RINNOVO DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE ECCLESIALE

- **Venerdì 25 settembre 2026, in Cattedrale (20.30)**

Nel contesto dei Primi Vespri della Dedicazione della Chiesa Cattedrale, il Vescovo Riccardo consegna alla Diocesi le *Linee guida* per il rinnovo degli Organismi di partecipazione ecclesiale.

- **Ottobre 2026**

In questo mese sarà opportuno sensibilizzare le comunità parrocchiali, specialmente nelle domeniche, in merito al rinnovo degli organismi di partecipazione: sia motivando il loro valore, sia dedicando una intenzione specifica nella preghiera universale.

Ogni Unità Pastorale può organizzare una veglia di preghiera, invitando in particolare i membri degli organismi di partecipazione uscenti, ma anche aprendo a tutti i fedeli.

La veglia sarà caratterizzata da uno stile semplice: invocazione allo Spirito Santo, ascolto della Parola di Dio, adorazione eucaristica, silenzio, canto e alcuni testi dal *Documento finale* della XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi “*Per una chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione*”, in particolare ai nn. 103-108.

- **Ottobre – Novembre 2026**

Incontro dell'équipe di Unità Pastorale per decidere le modalità di rinnovo dei Consigli Pastoral Parrocchiali e dei Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici, anzitutto prendendo conoscenza dei testi dello *Statuto* e dei *Regolamenti*.

Il parroco e i membri dei consigli uscenti inizieranno a cercare le disponibilità sia dei consiglieri uscenti, sia di nuove persone che potrebbero entrare a far parte dei nuovi consigli, secondo le indicazioni offerte nei rispettivi *Statuto e Regolamenti*.

Man mano che emergeranno i nominativi delle persone disponibili, i parroci verificheranno con loro l'opportunità di un impegno nei nuovi Organismi di partecipazione.

I gruppi degli operatori suddivisi per ambito pastorale (catechesi, liturgia, carità e formazione spirituale) eleggeranno il loro rappresentante (cfr. *Regolamento del Consiglio Pastorale nelle Parrocchie e nelle Unità Pastorali*, articoli 6-8)

- **Domeniche 29 novembre, 6 e 13 dicembre**

Eventuale elezione di alcuni membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale (cfr. *Regolamento*, art. 9), alla fine della S. Messa domenicale (il tempo opportuno potrebbe essere anche tutta la domenica mattina) o nel contesto di una Assemblea parrocchiale.

- **Gennaio 2027**

Comunicazione dei nominativi dei nuovi membri dei Consigli Pastoralisti Parrocchiali e Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici alle comunità parrocchiali.

I parroci invieranno alla Diocesi (cancelleria@diocesivittorioveneto.it) la domanda per la nomina da parte del Vescovo, come da *Statuto e Regolamenti*.

Nel frattempo, si può avviare il rinnovo degli Organismi di partecipazione a livello di Unità Pastorale, laddove necessario.

- **Venerdì 15 gennaio 2027, in Cattedrale (20.30)**

Nel contesto dei Primi Vespri della Solennità di San Tiziano, Patrono principale della Diocesi, il Vescovo Riccardo avvierà ufficialmente il cammino dei nuovi Organismi di Partecipazione parrocchiali e di UP.

- **Febbraio 2027**

Incontro degli organismi di partecipazione uscenti con quelli che subentrano, per facilitare il passaggio di consegne. È il momento opportuno affinché i consigli uscenti possano fare il punto della situazione della vita delle comunità parrocchiali, sia dal punto di vista spirituale-pastorale, che da quello economico-finanziario. Sarà utile prevedere una preghiera di ringraziamento e un momento conviviale.

Nel frattempo, inizierà il cammino formativo dei membri degli organismi di partecipazione, come già annunciato negli *Orientamenti pastorali*, n. 30 (sabato 13 e sabato 20 febbraio, dalle 9.00 alle 11.00 in due zone della Diocesi).



DIOCESI DI VITTORIO VENETO
RICCARDO BATTOCCHIO
 VESCOVO

Prot. n. 786.256/2026

Vista la necessità di rinnovare e coordinare le disposizioni diocesane vigenti relative agli Organismi di Partecipazione ecclesiale a livello parrocchiale e di Unità Pastorale, alla luce del cammino sinodale e di una sempre maggiore corresponsabilità ministeriale, per la missione evangelizzatrice della Chiesa;

considerato l'insegnamento del Concilio Vaticano II (*Lumen Gentium*, n. 37) circa la dignità e la responsabilità dei fedeli laici, i quali hanno la facoltà e talora il dovere di esprimere il loro parere per il bene della Chiesa attraverso gli organi stabiliti a questo scopo;

tenuto conto degli Orientamenti Pastoralisti diocesani per il biennio 2026-2028 "Il dono e l'azione", nn. 22-32, che riconoscono gli Organismi di Partecipazione quali fondamentali "strutture di sinodalità ecclesiale", chiamate a radunarsi, dialogare, discernere e decidere nell'ascolto dello Spirito Santo, per attuare una corresponsabilità differenziata in vista dell'unica missione della Chiesa;

considerati i cann. 536 e 537 del C.I.C. che disciplinano il funzionamento dei Consigli Pastoralisti Parrocchiali e dei Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici;

in forza dei cann. 134 §3 e 381 §1, con il presente **provvedimento canonico**

APPROVO E PROMULGO "AD EXPERIMENTUM"

per il primo mandato quinquennale 2026-2031

**LO STATUTO E IL REGOLAMENTO DEL
 CONSIGLIO PASTORALE NELLE PARROCCHIE E NELLE UNITÀ PASTORALI
 E IL REGOLAMENTO DEL
 CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI.**

Ringraziando per la loro disponibilità i presbiteri, i diaconi, le persone di vita consacrata e tutti i fedeli laici e laiche che saranno chiamati a far parte di questi organismi, **li esorto** a svolgere il proprio mandato con generoso spirito di servizio e in piena sintonia con le indicazioni diocesane. Su tutti invoco l'abbondanza dei doni dello Spirito Santo e la Benedizione del Signore.

Dato a Vittorio Veneto, dalla Residenza Vescovile, l'8 settembre 2026, Festa della Natività della Beata Vergine Maria

Avv. Giovanni Dal Poz
 Cancelliere Vescovile



* Riccardo Battocchio
 Vescovo di Vittorio Veneto

ABBREVIAZIONI

CP	Consiglio Pastorale Parrocchiale (per ciascuna delle tre forme di concretizzazione)
CPAE	Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici
CPD	Consiglio Pastorale Diocesano
CPI	Consiglio Pastorale Interparrocchiale
CPP	Consiglio Pastorale Parrocchiale
CPU	Consiglio di Unità Pastorale
DF	<i>Documento finale</i> della XVI A.G.O. del Sinodo dei Vescovi
EP	Economo Parrocchiale
EUP	Équipe di Unità Pastorale
LPS	<i>Lievito di pace e di speranza.</i> Documento di sintesi del cammino sinodale delle Chiese in Italia
OOPP	<i>Orientamenti Pastoral.</i> “Il dono e l’azione”
UP	Unità Pastorale

STATUTO DEI CONSIGLI PASTORALI NELLE PARROCCHIE E NELLE UNITÀ PASTORALI 2026-2031

I. NATURA E COMPITI

Art. 1

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale – nelle diverse forme con le quali trova concretizzazione nella diocesi di Vittorio Veneto – è un organismo attraverso il quale i battezzati e le battezzate, che fanno riferimento a un determinato territorio, partecipano con il parroco alla cura pastorale della parrocchia, in un rapporto di comunione con le parrocchie vicine e con tutte le parrocchie della diocesi. Il CPP promuove la comunione tra i fedeli ed esprime la corresponsabilità differenziata (rispetto a carismi, competenze, esperienze e ministeri) di tutti i membri del popolo di Dio per l'unica missione della Chiesa.

Art. 2

Le parrocchie devono costituire il Consiglio Pastorale Parrocchiale, secondo quanto indicato nelle *Linee guida* consegnate dal Vescovo.

Art. 3

§ 1. Le diverse forme stabili di concretizzazione che i Consigli Pastorali Parrocchiali possono assumere nella diocesi di Vittorio Veneto sono le seguenti:

- a) *Consiglio Pastorale Parrocchiale* (CPP), ossia il Consiglio Pastorale di una singola parrocchia;
- b) *Consiglio Pastorale Interparrocchiale* (CPI), ossia il Consiglio Pastorale di due o più parrocchie all'interno di una stessa Unità Pastorale;
- c) *Consiglio di Unità Pastorale* (CUP), ossia il Consiglio Pastorale di tutte le parrocchie di una stessa Unità Pastorale.

§ 2. Il discernimento circa l'una o l'altra forma di concretizzazione per le parrocchie che compongono ciascuna UP è affidato all'Équipe di Unità Pastorale (cfr. *Camminare insieme. Linee guida 2021*, p. 16), i cui membri avranno cura di costruire insieme il più ampio consenso possibile. In ogni caso, la scelta definitiva è riservata al parroco (o ai parroci), in quanto “pastore proprio” della/e parrocchia/e affidategli dal Vescovo (can. 515). Il parroco non si discosterà dal parere della maggioranza, se non per validi motivi. Là dove non è costituita l'EUP, saranno gli attuali CPP, riuniti in seduta comune, a discernere la forma di concretizzazione più opportuna, secondo le medesime modalità appena sopra descritte.

§ 3. Anche là dove in ciascuna parrocchia è costituito il CPP è possibile prevedere forme occasionali di incontro fra i CPP delle parrocchie vicine (soprattutto a livello di UP), per il discernimento sull'azione pastorale condivisa tra più parrocchie.

§ 4. Negli articoli che seguono, salvo quando espressamente precisato, quello che si dice del “Consiglio Pastorale” (CP) va riferito a tutte e tre le forme di concretizzazione.

Art. 4 – rapporto tra il CP e gli Organismi di UP e la Forania.

§ 1. Il CUP, così come contemplato nel presente Statuto, sostituisce gli organismi dell'UP previsti dalle precedenti Linee guida. Precisamente: le funzioni del Moderatore di UP sono assunte dal Presidente del CUP, quelle dell'Aiuto-Moderatore dal Vice-Presidente del CUP, quelle dell'EUP dalla Segreteria del medesimo.

§ 2. Il CPP e il CPI, pur operando in un contesto parrocchiale e rispettivamente interparrocchiale preciso, continuano ad agire in stretta sinergia con gli organismi dell'UP, per un “lavoro in rete” (cfr. *Camminare insieme. Linee guida 2021*, pp. 4-5). All'EUP continua ad essere riconosciuto il compito di “anima e motore” dell'UP, in quanto “luogo essenziale e privilegiato in cui viene esercitata e sviluppata la corresponsabilità per la missione” (*Linee guida 2021*).

§ 3. Le Segreterie dei CP – sotto la responsabilità del Vicario Foraneo – possono attivare forme diverse di corresponsabilità anche a livello foraniale o interforaniale, al fine di:

- a) articolare e coordinare al meglio qualche iniziativa e azione pastorale;
- b) elaborare percorsi di formazione;
- c) operare il discernimento ecclesiale sul territorio, per interpretare gli avvenimenti storici, i cambiamenti sociali e le aspirazioni dell'umanità alla luce del Vangelo e leggere così la presenza e l'opera di Dio nella storia.

Art. 5

Tutti i membri del CP si impegnano ad attuare, in clima di ascolto e di collaborazione, il discernimento circa la missione della Chiesa, nel proprio territorio, nel tempo e nella cultura attuali, sotto la guida dello Spirito Santo.

Art. 6

Il CP attiva un processo di discernimento per l'elaborazione delle decisioni di carattere pastorale, condividendo la responsabilità dei presbiteri cui è affidata la cura pastorale delle parrocchie.

Il CP ha natura consultiva (can. 536 § 2). I pastori non si distanzino dal parere della maggioranza, specialmente se unanime, se non per ragioni gravi (can. 127 § 2, n. 2; DF 92), eventualmente dopo aver consultato l'Ordinario diocesano.

Art. 7

L'attività specifica del CP consiste nel radunarsi, dialogare, discernere e decidere, attuando tra i fedeli una corresponsabilità differenziata (secondo i carismi, le competenze, le esperienze e i ministeri di ciascuno), nell'ascolto della voce dello Spirito Santo, in un contesto di preghiera, in particolare mediante il "discernimento ecclesiale" e la "conversazione nello Spirito" (OOPP n. 25).

Da qui derivano i compiti del CP:

- a) promuovere il cammino delle parrocchie, secondo gli ambiti pastorali (annuncio del Vangelo e celebrazione dei sacramenti, testimonianza della carità, formazione spirituale e culturale), definendone obiettivi, priorità, attività, mezzi e modalità di verifica; il relativo discernimento avrà come fine primario la

capacità delle parrocchie di generare alla vita di fede, secondo le dimensioni indicate negli OOPP ai nn. 60-62;

- b) coordinare le attività pastorali presenti nelle parrocchie (celebrazioni, percorsi di annuncio e formativi, attività caritative e culturali), in modo che crescano la comunione, la testimonianza e lo spirito di servizio;
- c) assicurare il discernimento, la programmazione, l'attuazione e la verifica delle attività pastorali avvengano nel contesto dell'UP;
- d) fornire ai CPAE i criteri di fondo e le indicazioni circa l'amministrazione e l'uso dei beni e delle strutture delle parrocchie, in base alle esigenze pastorali individuate, in spirito di povertà, condivisione e corresponsabilità (OOPP 66);
- e) valutare l'opportunità di convocare l'Assemblea delle singole parrocchie o interparrocchiale o di UP per dare modo a tutti i battezzati di esercitare la conoscenza reciproca, la comunione e la corresponsabilità nella programmazione-verifica pastorale;
- f) favorire il dialogo e la collaborazione con il territorio, nelle diverse istituzioni e realtà associative presenti, con particolare attenzione alle situazioni di solitudine, povertà e non inclusione;
- g) nel caso di avvicendamento del parroco, redigere una relazione circa la vita cristiana effettiva delle comunità parrocchiali, sia dal punto di vista spirituale che pastorale, favorendo così un lineare passaggio di consegne;
- h) esprimere, nei modi previsti, la rappresentanza al Consiglio Pastorale Diocesano;
- i) favorire la relazione con i fratelli e le sorelle che vivono nel territorio delle parrocchie e appartengono ad altre chiese o confessioni cristiane o che professano altre religioni, oltre che con tutti gli uomini e le donne di buona volontà.

II. COMPOSIZIONE

Art. 8

§ 1. Possono far parte del CP tutti i fedeli di età compresa tra i 18 e i 75 anni. In casi particolari, sentito l'Ordinario, è possibile che l'età massima sia estesa agli 80 anni compiuti. Tutti i membri del CP devono aver completato l'iniziazione cristiana, essere in comunione con la Chiesa Cattolica, vivere una reale appartenenza alla comunità parrocchiale (anche nel caso in cui non si avesse il domicilio in quella parrocchia).

§ 2. Il parroco comunicherà al Vescovo, tramite la Cancelleria, i nomi delle persone che fanno parte del CP.

§ 3. Chi ricopre cariche o ruoli di governo nella Pubblica Amministrazione non può essere membro del CP. Eventuali deroghe potranno essere concesse dall'Ordinario per serie motivazioni.

Art. 9

§ 1. La nomina ha la durata di cinque anni.

§ 2. Una persona può far parte del CP solo per due mandati interi consecutivi. Eventuali deroghe potranno essere concesse dall'Ordinario.

§ 3. Per la durata del loro mandato i consiglieri non possono essere revocati, se non per gravi e documentati motivi, riconosciuti tali dal giudizio dell'Ordinario.

Art. 10

In vista di un reale coinvolgimento delle comunità parrocchiali, le procedure per la designazione dei membri del CP (con l'indicazione dei tempi e degli adempimenti necessari) siano avviate con adeguato anticipo prima della scadenza del mandato del CP in carica.

Art. 11

§ 1. I componenti del CP decadono dal proprio incarico se assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive oppure se vengono meno le condizioni, di cui all'art. 7 § 1.

§ 2. Nel caso di decadenza o di dimissioni spetta al parroco indicare la persona che prenderà il posto di quello decaduto o dimissionario, comunicando il nome al Vescovo, tramite la Cancelleria. qualora sia un componente eletto, il suo posto viene assunto dal primo dei non eletti che abbia riportato voti nella stessa lista.

§ 3. I membri che fanno parte del CP a motivo dell'ufficio decadono quando lasciano tale ufficio e vengono sostituiti da coloro che subentrano al loro posto.

Art. 12

§ 1. Nella composizione del CPP siano rappresentati i diversi ambiti della cura pastorale. Nella composizione del CPI e del CUP siano rappresentate anche tutte le parrocchie.

§ 2. Le attuali EUP preciseranno le modalità di composizione dei nuovi CP, a partire dal Regolamento allegato al presente Statuto.

§ 3. Per garantire l'ascolto, il confronto e l'operatività delle riunioni – pur salvaguardando, per quanto possibile, il criterio della rappresentatività delle varie componenti delle comunità cristiane – il numero dei membri del CP sia compreso indicativamente fra 11 e 45, tenendo presenti le diverse forme di concretizzazione (CPP, CPI, CUP), la dimensione e l'articolazione delle realtà pastorali.

III. STRUTTURA DEL CP

Art. 13 – Presidente

§ 1. Presidente del CP è il parroco.

Art. 14 – Designazione del Vice-Presidente, Segretario e membri della Segreteria

In occasione della prima convocazione i membri del CP eleggono tra di loro un Vice-Presidente e un Segretario laici o laiche. Nei CUP e i CPI sarà eletto anche un membro della Segreteria per ogni parrocchia eventualmente non rappresentata dal Vice-Presidente o dal Segretario.

Art. 15 – Segreteria

§ 1. La Segreteria ha il compito di predisporre il calendario e l'ordine del giorno (anche accogliendo e valutando eventuali indicazioni provenienti da almeno la metà più uno dei componenti il CP) e di preparare le riunioni del consiglio.

§ 2. Il compito di moderare le riunioni del CP è affidato ordinariamente al Vice-Presidente o ad altro membro della Segreteria, indicato dalla Segreteria stessa. La persona chiamata a moderare le riunioni avrà cura di promuovere e armonizzare la partecipazione di ciascuno, favorendo la maturazione di orientamenti largamente condivisi.

§ 3. Nel caso del CUP, la Segreteria assumerà i compiti dell'attuale équipe di UP. Negli altri casi, i membri della Segreteria sono di diritto membri dell'équipe di UP. Eventuali eccezioni saranno valutate dal Moderatore dell'UP.

Art. 16 – Segretario

Il Segretario ha il compito di inviare la convocazione del Presidente, provvedere alla stesura dei verbali delle riunioni, tenere in ordine l'archivio, promuovere la comunicazione alle parrocchie del lavoro svolto e delle scelte operate nelle singole sedute.

IV. CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

Art. 17

§ 1. Il CP si riunisce almeno tre volte all'anno, secondo un calendario predisposto dalla Segreteria e approvato dal CP.

§ 2. La convocazione può essere richiesta, per iscritto, anche da metà più uno dei componenti, specificandone il motivo.

§ 3. Il Segretario invia la convocazione almeno una settimana prima della riunione, tramite comunicazione scritta, anche in formato digitale.

Art. 18

Il CP può affidare lo studio di particolari problemi o di singole iniziative ad un gruppo di lavoro comprendente anche persone esterne, coinvolgendo in primo luogo le associazioni e i movimenti ecclesiali impegnati in quel particolare aspetto della vita ecclesiale. Se lo ritiene opportuno può invitarle a partecipare alle riunioni.

Art. 19

Non è da considerarsi formalmente valida la riunione dei membri del CP senza la presenza del Presidente o senza che il Presidente abbia incaricato espressamente, per iscritto, il Vice-Presidente a presiedere la riunione.

Art. 20 – Relazione con il Consiglio Pastorale Diocesano (CPD)

Il CP opera in sinergia con il Consiglio pastorale diocesano, alla cui composizione concorre secondo le seguenti modalità: nel caso del CUP, i membri eleggeranno tra i suoi componenti un rappresentante al CPD; negli altri casi il rappresentante al CPD sarà designato dall'équipe di UP.

Il rappresentante poi informerà il CP sugli argomenti discussi nel CPD e presenterà eventuali testi, documenti o suggerimenti da quest'ultimo elaborati.

Art. 21

§ 1. Per l'attuazione degli orientamenti e delle indicazioni del CP nel contesto delle singole comunità parrocchiali, là dove sia costituito il **CPI** o il **CUP**, il parroco ha facoltà di incontrare in separata sede i membri appartenenti ad ogni singola parrocchia, eventualmente aprendo la riunione ad altri operatori pastorali, affinché l'attuazione sia più efficace e condivisa. Tutti i presenti avranno diritto di voto.

V. RINVIO ALLE NORME GENERALI

Art. 22

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si applicano le norme del diritto canonico.

Art. 23 – Norma transitoria

Il presente Statuto è da considerare “ad experimentum” per il primo mandato quinquennale, con riserva di eventuali modifiche successive.

REGOLAMENTO DEI CONSIGLI PASTORALI NELLE PARROCCHIE E NELLE UNITÀ PASTORALI 2026-2031

I. SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI E PROCESSO DECISIONALE

Art. 1

Il processo decisionale nella Chiesa si configura come un atto di discernimento ecclesiale, radicato nella preghiera e nell'ascolto della Parola di Dio, come una pratica spirituale da vivere nella fede (DF 82), con libertà interiore, umiltà, fiducia reciproca e apertura alla volontà di Dio. Considerato il compito proprio del CP in questo processo (*Statuto*, Art. 5), si indicano di seguito alcuni passaggi concreti per attuarlo.

- a) All'inizio di ogni riunione va previsto «un tempo conveniente per prepararsi con la preghiera, l'ascolto della Parola di Dio» (LPS 84b), in modo che il discernimento sia sempre radicato nella dimensione spirituale.
- b) Successivamente, il Segretario ricorda i temi principali della riunione precedente; i presenti possono chiedere rettifiche e chiarimenti sul verbale della riunione precedente, a loro trasmesso con la convocazione. Si procede quindi all'approvazione del verbale.
- c) Oggetto della trattazione sono soltanto gli argomenti previsti nell'ordine del giorno predisposto dalla Segreteria e comunicato con la convocazione (cfr. *Statuto*, Art. 13).
- d) I singoli argomenti vengono presentati dal moderatore incaricato, precisando con chiarezza l'oggetto del discernimento e mettendo a disposizione le informazioni e gli strumenti adeguati alla sua comprensione (cfr. DF 843).

- e) La discussione e l'approfondimento dei singoli temi avviene in un contesto di «un ascolto attento e rispettoso della parola di ciascuno» (DF 84d). Questo può avvenire tramite suddivisione per ambiti, valorizzando «efficaci metodi di discernimento ecclesiale (attraverso la conversazione nello Spirito e altre forme)» (LPS 69b).
- f) Si delineino le opzioni effettivamente praticabili e si indichi tra esse la più adeguata alla luce dei criteri di discernimento richiamati, ricercando «un consenso il più ampio possibile, che emergerà attraverso ciò che 'fa ardere i cuori' (cfr. Lc 24,32), senza nascondere i conflitti e senza cercare compromessi al ribasso» (DF 84e).
- g) Chi guida la riunione formuli il consenso raggiunto e lo presenti ai partecipanti, «perché manifestino se vi si riconoscono o meno» (DF 84f).
- h) In caso di necessità, i membri passano alla votazione su precisi quesiti o proposizioni formulati dal Segretario. La votazione può avvenire per alzata di mano o con altro metodo informatico (voto palese) – solo se non riguarda persone – oppure con l'utilizzo di schede (voto segreto). Il ricorso al voto e la sua modalità di espressione saranno decisi in sede di Segreteria o – seduta stante – dal Presidente.
- i) Sta all'autorità del pastore (parroco) porre la deliberazione finale, assumendo la propria specifica responsabilità ministeriale. Il parroco non si distanzi dal parere della maggioranza, specialmente se unanime, se non per ragioni gravi (can. 127 § 2, n. 2; DF 92), eventualmente dopo aver consultato l'Ordinario diocesano.
- j) La decisione così assunta impegna l'adesione di tutti, anche quando il proprio parere non sia stato accolto (DF 84).
- k) «La presa di decisione non conclude il processo decisionale. Esso va accompagnato e seguito da pratiche di rendiconto e valutazione, in uno spirito di trasparenza ispirata da criteri evangelici» (DF 95; cfr. DF 102e), con un tempo di recezione nella comunità che potrà portare a successive verifiche.

Art. 2

Per favorire la conoscenza e la fraternità dei membri del CP e facilitare il lavoro comune è opportuno prevedere dei momenti di preghiera e di convivialità tra i suoi componenti.

Art. 3

Là dove è costituito il CPI o il CUP, qualora si ritenga necessario affrontare argomenti o problematiche specifiche di una singola parrocchia, il parroco – con i membri del CP rappresentanti di quella medesima parrocchia – individuerà le modalità migliori per coinvolgere la singola comunità nella trattazione di questi temi, anche in preparazione ad una eventuale presentazione dell'argomento in CPI o CUP. Tale procedura può essere di aiuto soprattutto nell'attuazione di attività concrete e non va usata in modo abituale, per evitare l'accumulo di compiti e riunioni.

II. CRITERI PER LA COMPOSIZIONE

Art. 4

§ 1. Considerate le diverse configurazioni delle unità pastorali nel territorio diocesano e la loro configurazione *in itinere*, si propongono alcuni criteri, da adattare alle concrete situazioni, nelle modalità indicate all'Art. 11 dello Statuto e confrontandosi eventualmente con l'Ordinario diocesano.

§ 2. Nel caso in cui il CP uscente abbia cessato le sue funzioni, per scioglimento o dimissioni dei consiglieri, o non venga convocato da più di un anno, è opportuno e doveroso che il parroco si confronti con l'Ordinario, in modo da concordare insieme le modalità e i tempi di costituzione del nuovo CP.

§ 3. Nel caso in cui in un tempo successivo alla costituzione del CP intervenga un cambiamento nella strutturazione dell'UP spetta all'Ordinario diocesano riconsiderare la composizione del CP nella nuova situazione.

Art. 5

Sono membri d'ufficio del CP:

- il parroco – o i parroci;
- il vicario parrocchiale e i presbiteri collaboratori stabili, laddove presenti;
- un rappresentante dei diaconi che svolgono un servizio effettivo e continuativo nelle parrocchie dell'UP, scelto dai diaconi stessi.

Art. 6

Nella composizione del **CPP**, tenuto conto dei criteri indicati nell'Art. 11 § 3 dello Statuto, si abbia cura che siano compresi:

- a) alcuni rappresentanti degli ambiti pastorali (catechesi, liturgia, carità, formazione spirituale e cultura);
- b) il presidente dell'Azione Cattolica parrocchiale, laddove presente, o un suo delegato;
- c) un rappresentante per ciascuna di queste aggregazioni laicali, se presenti: Agesci o FSE, NOI Associazione;
- d) un membro del CPAE;
- e) un rappresentante per la vita consacrata, laddove presenti;
- f) alcuni battezzati eletti dalla parrocchia non appartenenti alle realtà pastorali sopra nominate, secondo i seguenti criteri:
- g) parrocchie fino a 3.000 abitanti: due rappresentanti;
- h) parrocchie da 3.000 a 6.000 abitanti: tre rappresentanti;
- i) parrocchie oltre i 6.000 abitanti: quattro rappresentanti;
- j) alcuni battezzati cooptati dal parroco (massimo due).

Eventuali deroghe siano concordate con l'Ordinario.

Art. 7

Nella composizione del **CPI** o del **CUP**, tenuto conto dei criteri indicati nell'Art. 11 § 3 dello Statuto, si abbia cura che siano compresi:

- a) alcuni rappresentanti degli ambiti pastorali (catechesi, liturgia, carità, formazione spirituale e cultura);

- b) un rappresentante dei presidenti delle associazioni parrocchiali di AC, designato dai presidenti delle stesse associazioni;
- c) un rappresentante per ciascuna di queste aggregazioni laicali, se presenti: Agesci o FSE, NOI Associazione;
- d) un membro del CPAE per ciascuna parrocchia alla quale il CPI o CUP fa riferimento;
- e) un rappresentante per la vita consacrata, laddove presenti;
- f) alcuni battezzati eletti dalle singole parrocchie, secondo i seguenti criteri:
 - parrocchie fino a 3.000 abitanti: due rappresentanti;
 - parrocchie da 3.000 a 6.000 abitanti: tre rappresentanti;
 - parrocchie oltre i 6.000 abitanti: quattro rappresentanti;
- g) alcuni battezzati cooptati dal parroco (massimo tre).

Eventuali deroghe siano concordate con l'Ordinario.

Art. 8

Nella costituzione del CP si abbia cura che almeno un quarto dei componenti del CP sia di prima nomina.

III. MODALITÀ DI ELEZIONE

Art. 9

§ 1. Nelle elezioni dei **rappresentanti per ambiti pastorali** (Art. 6 punto a. del presente Regolamento), il CP uscente formi la lista di candidati per singoli ambiti, avendo cura, nel caso del CUP, di garantire una adeguata rappresentanza in base all'età, al sesso, alle diverse parrocchie che compongono l'UP.

§ 2. Possono avere voce attiva (votare) e passiva (essere votati) coloro che, nei rispettivi ambiti, svolgono un servizio effettivo e continuativo nella parrocchia o nelle parrocchie dell'UP.

§ 3. Per la votazione dei rappresentanti per ambito pastorale si consiglia di seguire la seguente procedura (cfr. can. 119, n. 1):

- a) coloro che hanno diritto di voto vengono convocati dalla Segreteria del CP uscente con congruo anticipo, illustrando loro lo scopo e la modalità dell'incontro;
- b) il voto è espresso indicando due preferenze sulla scheda predisposta per la votazione. Lo spoglio dei voti è fatto pubblicamente dai due scrutatori;
- c) risulta eletto chi ha avuto la maggioranza assoluta (più della metà) dei voti. Se il primo scrutinio risulta inefficace, si ripete la votazione. Se anche il secondo scrutinio risulterà inefficace, la terza votazione verterà sopra i due candidati che alla seconda votazione hanno ottenuto il numero maggiore di voti (a parità di voti, prevale chi è più anziano di età). Al terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza relativa; in caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano d'età.

Art. 10

§ 1. Per eleggere i ***rappresentanti della parrocchia o, nel caso del CPI o del CUP, delle parrocchie*** (Art. 6 punto f. del presente Regolamento), il CP uscente o la sua Segreteria formerà una lista di candidati per ogni parrocchia, avendo cura di garantire una adeguata rappresentanza in base all'età e al sesso.

§ 2. Possono votare tutti coloro che hanno compiuto 18 anni di età, hanno completato l'iniziazione cristiana, hanno il domicilio canonico (can. 102 § 1) nella parrocchia o, nel caso del CPI o del CUP, in una delle parrocchie, o la frequentano abitualmente.

§ 3. La modalità di svolgimento dell'elezione dei rappresentanti eletti dalle singole parrocchie viene determinata dal CP uscente o dalla sua Segreteria, per esempio al termine delle celebrazioni eucaristiche domenicali o in un'Assemblea parrocchiale, risultando eletti coloro che hanno raggiunto la maggioranza, anche relativa, dei votanti.

§ 4. Il CP uscente o la sua Segreteria decidono come rendere note le modalità di svolgimento dell'elezione e i suoi esiti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

Art. 11

Se per motivate ragioni (es.: basso numero di fedeli abitanti nella parrocchia) non fosse possibile formare una lista per l'elezione dei rappresentanti della/e parrocchia/e, il parroco – con il consenso dell'EUP – è autorizzato a procedere solo per cooptazione (cfr. Art. 6 g. e Art. 7 g.), non senza aver previamente attuato “una consultazione sinodale che esprima il più possibile la realtà della comunità”, procedendo dunque alla nomina sulla base dei suoi esiti (cf. DF 105).

Art. 12

Entro dieci giorni dall'avvenuta elezione, il parroco trasmetterà alla Cancelleria diocesana la lista degli eletti e di tutti gli altri componenti del CP (cancelleria@diocesivittorioveneto.it).

Art. 13 – Norma transitoria

Il presente Regolamento è da considerare “ad experimentum” per il primo mandato quinquennale, con riserva di eventuali modifiche successive.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI 2026-2031

I. NATURA E FINALITÀ

Art. 1

In ogni parrocchia deve essere costituito il *Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici* (CPAE), retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano. I fedeli che ne fanno parte hanno il compito di aiutare il Parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia (can. 537) secondo criteri di sobrietà, solidarietà, trasparenza e legalità.

Art. 2

- § 1. Il Parroco, in qualità di Legale rappresentante della parrocchia:
- a) è considerato l'amministratore unico (can. 1279, § 1), sia nell'ordinamento canonico che in quello civile (CEI, *Istruzione in materia amministrativa* [2005], 102);
 - b) rappresenta la parrocchia in tutti i negozi giuridici (can. 532);
 - c) ha cura che i beni della parrocchia siano amministrati a norma dei can. 1281-1288 (can. 531).
- § 2. I membri del CPAE:
- a) sono chiamati a svolgere una funzione consultiva; non solamente esprimono un parere tecnico, ma sono consapevolmente corresponsabili della vita della parrocchia mediante una corretta e proficua gestione dei suoi beni, avendo come fine la missione della Chiesa;
 - b) sono anzitutto *christifideles*, cioè uomini e donne battezzati e chiamati a svolgere un servizio non solo in base a criteri tecnici ed economici, ma anche in riferimento a principi di

ordine specificatamente ecclesiale, primo fra tutti quello dei fini peculiari dei beni temporali della Chiesa: *“ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri”* (can. 1254 § 2).

Art. 3

Il CPAE opera a servizio dell'intera comunità parrocchiale e ad essa deve rendere conto, in particolare per ciò che concerne l'utilizzo dei beni da essa offerti alla Chiesa, secondo quanto stabilito dalla normativa diocesana (can. 1287 § 2). In questo senso è opportuno che il rendiconto economico-finanziario parrocchiale annuale sia presentato, non solo all'Ordinario (can. 1287 § 1), ma anche alla comunità parrocchiale, nelle modalità stabilite dal medesimo consiglio.

II. COMPITI

Art. 4

Il CPAE opera in stretta sinergia con il CP. In particolare, il CPAE non può prescindere – soprattutto nelle scelte economiche di maggiore importanza e di carattere generale – dalle indicazioni offerte dal CP. Quest'ultimo, a sua volta, non può ignorare la situazione patrimoniale ed economica della parrocchia. A tal fine, uno dei componenti del CPAE sarà designato dal CP tra i suoi membri. È inoltre opportuno che almeno una volta l'anno il parroco incontri congiuntamente i due consigli, in particolare per presentare il rendiconto annuale e operare il dovuto discernimento.

Art. 5

§ 1. Il CPAE ha il compito generale di coadiuvare il Parroco:

- a) nell'attuazione degli orientamenti e delle scelte pastorali maturate nel CP, assumendosi, qualora necessario, oneri di tipo esecutivo;

- b) nel predisporre le previsioni di spesa in riferimento alle necessità economiche della parrocchia, individuandone i relativi mezzi di copertura;
- c) nella esecuzione e nel controllo delle attività economiche eventualmente organizzate dalla parrocchia per la produzione di beni e servizi e delle attività del Terzo Settore;
- d) nella gestione dei contratti aventi caratteristiche economiche o patrimoniali significative per la parrocchia;
- e) nella corretta tenuta di verbali, registri, libri contabili e documenti amministrativi;
- f) nella gestione del personale dipendente.

§ 2. Al CPAE è richiesto anche di:

- a) dare il proprio parere in merito agli atti di maggiore importanza nell'amministrazione ordinaria, sul rendiconto economico annuale, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione;
- b) dare il proprio parere sugli atti di straordinaria amministrazione, allegando alla domanda da presentare all'Ordinario l'estratto del verbale della relativa seduta;
- c) in stretta sinergia con il CP, vigilare sul valore etico delle scelte compiute dalla parrocchia in ambito economico-finanziario, nonché sulla coerenza delle politiche bancarie degli istituti ai quali la parrocchia si appoggia con le *Linee guida della Conferenza Episcopale Italiana in materia di investimenti etici e sostenibili* (24 marzo 2026).

Art. 6

Il CPAE condivide con il Parroco e con la diocesi l'impegno alla conservazione e alla destinazione degli edifici, degli arredi e del patrimonio religioso, culturale, educativo, sociale, artistico, storico, di cui la parrocchia ha la proprietà e la responsabilità, con attenzione particolare ai beni vincolati, secondo il D.L. n. 42/2004 (*Decreto Urbani sui beni culturali*).

III. COMPOSIZIONE

Art. 7

Il CPAE è composto: dal Parroco, che ne è di diritto il Presidente; dal Vicario parrocchiale, qualora presente; da un numero di componenti laici adeguato alle esigenze della parrocchia, comunque non inferiore a tre.

Art. 8

Al Presidente spetta in particolare:

- a) convocare il CPAE;
- b) fissare l'ordine del giorno della seduta;
- c) moderare l'incontro;
- d) nominare – preferibilmente tra i membri del CPAE – il Segretario, i cui compiti sono: inviare le convocazioni delle sedute e redigere i verbali, che sono obbligatori. Se il Segretario è scelto al di fuori dei membri del consiglio, egli non ha diritto di voto, né di intervento.

Art. 9

§ 1. I componenti laici sono scelti tra persone: di riconosciuta integrità morale; partecipi della vita ecclesiale; di età compresa tra i 18 e i 75 anni (in casi particolari, sentito l'Ordinario, è possibile che l'età massima sia estesa agli 80 anni compiuti); dotati di competenza in ambito tecnico, amministrativo, economico e finanziario; capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale, avendo presente come priorità la missione evangelizzatrice della Chiesa.

§ 2. A discrezione e su invito del Presidente, alle sedute del CPAE possono partecipare – senza diritto di voto – professionisti ed esperti capaci di illustrare con maggiore efficacia i termini della questione posta all'ordine del giorno, in modo che i consiglieri siano posti nelle condizioni di operare un discernimento concreto e realistico.

Art. 10

§ 1. Non possono essere nominati consiglieri nel CPAE:

- a) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, come definiti dal Codice Civile e da leggi speciali dell'ordinamento civile, o chi è in contenzioso, per conto proprio o di terzi, con la parrocchia;
- b) i congiunti del parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità;
- c) quanti hanno in essere rapporti economici con la parrocchia; qualora tali rapporti si instaurassero in un tempo successivo alla nomina, il consigliere interessato deve presentare al parroco le proprie dimissioni dal CPAE;
- d) chi ricopre cariche o ruoli di governo nella Pubblica Amministrazione.

§ 2. Qualora un consigliere si trovasse in conflitto di interessi in merito ad una questione posta all'ordine del giorno della seduta del CPAE, non deve partecipare alla relativa discussione e votazione.

Art. 11

I membri del CPAE sono tenuti alla riservatezza e prestano il loro servizio in modo gratuito, con coscienza e senso di corresponsabilità, agendo solo e sempre nell'esclusivo interesse della Chiesa e della sua missione.

A ciascuno dei consiglieri, il Presidente – avendo il parere favorevole del CPAE – può affidare singole mansioni esecutive, di cui dovrà rendere conto.

Prima dell'accettazione dell'incarico, a ogni membro del CPAE sia data una copia del presente *Regolamento*, in modo che egli sia consapevole dell'impegno che si assume.

Art. 12

§ 1. La nomina ha la durata di cinque anni.

§ 2. Un battezzato può essere membro del CPAE solo per due mandati interi consecutivi. Eventuali deroghe potranno essere concesse dall'Ordinario per rilevanti motivi pastorali.

§ 3. Per la durata del loro mandato, i consiglieri non possono essere revocati, se non per gravi e documentati motivi, riconosciuti a giudizio dell'Ordinario diocesano.

§ 4. In caso di morte, dimissione (s'intende dimissionario anche il consigliere che sia assente per tre sedute consecutive senza giustificazione), revoca o permanente invalidità di un membro del CPAE, entro un mese deve essere nominato un sostituto, scelto in modo da garantire il numero minimo previsto dall'art. 7 del presente Regolamento. Il consigliere così nominato rimarrà in carica fino alla naturale scadenza del mandato e potrà essere riconfermato una sola volta fino alla successiva scadenza.

§ 5. Entro dieci giorni dalla costituzione del CPAE il parroco trasmetterà alla Cancelleria diocesana la lista dei componenti (cancelleria@diocesivittorioveneto.it).

IV. IL CPAE NEL CONTESTO DELL'UNITÀ PASTORALE

Art. 13

È compito del Moderatore dell'UP indire almeno una volta l'anno una riunione dei membri del CPAE dell'UP, al fine di trattare eventuali argomenti di interesse comune, come ad esempio:

- a) definire il contributo (economico, di ambienti, di persone, ecc.) che ciascuna parrocchia – in base alle sue possibilità – può assicurare per lo svolgimento delle attività comuni alle parrocchie dell'UP e per le esigenze dei presbiteri;
- b) studiare i modi in cui rendere concreto quello “scambio di doni” – che è anche di beni e servizi – cui siamo sollecitati dal *Documento finale* della XVI Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi, richiamato negli OOPP al n. 66; ciò significa mettere a punto modalità di aiuti economici e strutturali tra parrocchie, possibilmente riducendo sovrapposizioni, dispersioni (di risorse e di energie) e contrapposizioni tra soggetti ecclesiali operanti nella medesima UP;

- c) aprire – insieme al CP – la riflessione circa una possibile nuova configurazione giuridica delle parrocchie appartenenti all'UP.

Art. 14

In attuazione delle indicazioni date dal Vescovo negli OOPP ai nn. 70 e 71, il Moderatore dell'UP – sentito il parere dei CPAE – avrà cura di indicare alla Diocesi i membri che per tutte le parrocchie dell'UP saranno riferimento per:

- l'assunzione e il progressivo uso della piattaforma *UniO*, sia per la compilazione delle anagrafiche che dei movimenti contabili, i quali poi confluiranno nel rendiconto economico annuale;
- opportunità, modalità e tempi di adesione al Fondo di Solidarietà "San Rocco";
- la promozione del sostegno economico alla Chiesa, mediante la destinazione alla Chiesa Cattolica dell'8xmille e le erogazioni liberali.

V. RIUNIONI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 15

§ 1. Il CPAE si riunisce almeno quattro volte l'anno, ogni qualvolta il Parroco lo ritenga opportuno o sia previsto dal presente Regolamento, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due componenti.

§ 2. Le riunioni sono convocate ordinariamente per iscritto e con preavviso di almeno otto giorni, comunicando l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

§ 3. Il CPAE si considera riunito validamente, anche in assenza di convocazione formale, purché siano presenti tutti i componenti in carica.

§ 4. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri.

§ 5. È obbligatorio redigere il verbale di ciascuna seduta, sottoscritto dal parroco e dal segretario e approvato nella seduta successiva. Ogni consigliere ha facoltà di chiedere che siano messe a verbale tutte le osservazioni ritenute opportune.

Art. 16

Tutti i verbali delle sedute del CPAE e soprattutto i registri e i libri contabili, nonché i documenti amministrativi, devono essere conservati, a norma di legge, nell'archivio parrocchiale corrente e sono soggetti alla visita canonica a norma del diritto particolare (can. 1276).

I documenti fiscali possono temporaneamente essere conservati presso gli studi dei professionisti contabili, che li devono restituire annualmente, e anche prima se necessario, comunque su semplice richiesta.

VI. ESERCIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Art. 17

§ 1. L'esercizio economico-finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

§ 2. La contabilità è tenuta generalmente in base alle entrate (ricavi/passività nella piattaforma *UniO*) e uscite (costi/attività nella piattaforma *UniO*) di cassa (can. 1284 § 2 7°), distinguendo la gestione ordinaria da quella straordinaria. Per le attività commerciali gestite dalla parrocchia è invece richiesto che la contabilità sia tenuta secondo il principio di competenza e non di cassa.

Art. 18

§ 1. Alla fine di ogni esercizio – e comunque entro il mese di marzo successivo – il parroco presenterà all'Ufficio Amministrativo della diocesi il rendiconto economico annuale, redatto sulla base di un modello prestabilito dalla diocesi e approvato dal CPAE, e fornirà le informazioni richieste. A partire dal 1° gennaio 2028 la presentazione del rendiconto annuale dovrà avvenire esclusivamente utilizzando

do la piattaforma *UniO*. Nel caso in cui la parrocchia gestisca una o più attività commerciali, il parroco presenterà al medesimo ufficio anche i relativi bilanci: consuntivo (entro fine settembre) e preventivo (entro il 31 dicembre) di ciascun anno.

§ 2. Dopo l'avvenuta approvazione da parte del CPAE, il parroco darà annualmente notizia al CP e alla comunità parrocchiale delle voci essenziali del rendiconto, nonché della voce di avanzo o disavanzo, e allo stesso modo comunicherà i dati essenziali dei bilanci delle attività commerciali, secondo criteri di trasparenza e prudenza.

VII. SERVIZIO DELL'ECONOMO PARROCCHIALE O INTERPARROCCHIALE O DI UNITÀ PASTORALE

Art. 19

§ 1. Qualora lo ritenga opportuno, il parroco (o i parroci) – avuto il parere positivo del CP e del CPAE – può indicare al Vescovo diocesano un fedele laico, uomo o donna, affinché lo nomini “econo-
mo parrocchiale” (EP), per una parrocchia, un gruppo di parrocchie o tutte le parrocchie dell'UP.

§ 2. Il Vescovo, sentito l'Ufficio Economico-Amministrativo diocesano, ha facoltà di accogliere l'indicazione del/dei parroco/i, procedendo alla nomina, oppure di rifiutare la medesima.

Art. 20

§ 1. L'EP viene nominato a tempo determinato, in modo che il termine del suo mandato coincida con il termine della nomina del CPAE. Alla scadenza, può essere rinnovato.

§ 2. Può essere anche rimosso, con provvedimento canonico, qualora vengano meno le qualità e le condizioni richieste per la sua nomina. In caso di rimozione o di dimissione accettata dall'Ordinario diocesano, il parroco – o i parroci di competenza – possono proporre un altro nominativo fino alla scadenza del CPAE.

Art. 21

§ 1. Alla persona cui è affidato questo servizio, si richiedono le medesime qualità e disposizioni proprie dei membri del CPAE (art. 9 § 1; art. 10). Come per questi ultimi, l'EP è tenuto alla riservatezza; presta il suo servizio nell'esclusivo interesse della/e comunità parrocchiale/i lui affidata/e, avendo presente la missione evangelizzatrice della Chiesa; svolge il suo compito con coscienza e senso di responsabilità.

§ 2. Pertanto, all'inizio del suo mandato, è tenuto – davanti al Vescovo – a pronunciare il giuramento di svolgere fedelmente il proprio incarico e di conservare il segreto d'ufficio su quanto appreso, anche una volta terminato il suo servizio. Tale giuramento avrà valore anche in sede civile e penale.

Art. 22

§ 1. L'EP non è membro del CPAE. Può comunque essere invitato alle sedute, qualora la sua presenza sia essenziale per il discernimento delle questioni poste all'ordine del giorno, ma non ha diritto di voto.

§ 2. Qualora il Presidente lo ritenga opportuno, l'EP può essere invitato anche alle sedute del CP.

Art. 23 – Compiti

§ 1. I compiti specifici e le funzioni proprie dell'EP sono stabiliti nel decreto di nomina del Vescovo diocesano.

§ 2. Nello svolgimento delle sue funzioni, l'EP agisce come delegato del parroco o dei parroci.

§ 3. I compiti e le funzioni dell'EP possono essere, a titolo esemplificativo:

- a) partecipare ai processi decisionali della parrocchia in ambito tecnico, amministrativo, economico e finanziario;
- b) seguire la manutenzione e la gestione ordinaria dei beni (immobili e mobili) della parrocchia, avendo cura di tenere i contatti con i fornitori e di valutarne attentamente i preventivi di spesa;

- c) curare la contabilità, predisponendo il rendiconto annuale ed eventualmente quello previsionale, in stretta collaborazione con lo studio commercialista cui sono stati affidati gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
- d) vigilare sull'attuazione degli interventi previsti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione;
- e) sottoporre tempestivamente alla firma del legale rappresentante i documenti richiesti per i singoli atti;
- f) predisporre, ordinare, raccogliere e conservare la documentazione amministrativa prevista per i singoli atti;
- g) sottoporre al legale rappresentante lo scadenziario dei pagamenti e, qualora ne sia stato autorizzato, procedere alla loro effettuazione;
- h) insieme al legale rappresentante, curare i rapporti con le banche e provvedere alla gestione dei conti correnti intestati alla parrocchia, anche valutando periodicamente il tasso di interesse applicato e le condizioni contrattuali;
- i) previa autorizzazione dell'Ordinario al legale rappresentante, ricevere dal medesimo deleghe e procure per il compimento di specifici atti.

Art. 24

§ 1. Il ruolo di EP può essere svolto a titolo gratuito, prevedendo un rimborso documentato delle spese sostenute.

§ 2. Per un'eventuale assunzione, anche a tempo determinato, o un conferimento di mandato professionale, è necessario il nulla osta dell'Ordinario.

VIII. ASSISTENZA E FORMAZIONE

Art. 25

La Diocesi, soprattutto attraverso l'Economo e l'Ufficio Amministrativo, avrà cura di:

- a) assistere le parrocchie nella corretta gestione degli adempimenti amministrativi, finanziari, tributari e del lavoro riguardanti la gestione ordinaria, non sostituendosi ad esse, ma svolgendo una funzione di coordinamento, supporto, indirizzo e controllo, finalizzata a garantire coerenza, correttezza e unità nelle scelte intraprese; a questo scopo, nel dialogo con la diocesi, sarà importante distinguere le attività gestibili a livello parrocchiale o di UP e quelle invece che, per la loro natura e rilevanza, richiedono un riferimento diretto agli uffici di Curia (OOPP n. 70);
- b) dare il proprio parere favorevole e accompagnare qualsiasi intervento di gestione straordinaria, secondo le disposizioni date dalla Diocesi e le conseguenti procedure.

Art. 26

§ 1. I componenti del CPAE, e soprattutto l'EP qualora presente, devono avere una adeguata formazione in ordine al ruolo che ricoprono nel servizio ecclesiale.

§ 2. La Diocesi, eventualmente in collaborazione con altri enti, si impegna a organizzare l'attività formativa di base e i successivi aggiornamenti.

Art. 27 – Norma transitoria

Il presente Regolamento è da considerare “*ad experimentum*” per il primo mandato quinquennale, con riserva di eventuali modifiche successive.

NOTE SUL DISCERNIMENTO ECCLESIALE

a cura di Mons. Gianluigi Papa
Vicario Generale e per il coordinamento delle attività pastorali

I. SPUNTI INTRODUTTIVI

Nel linguaggio ecclesiale comune la parola “discernimento” evoca la domanda su “che cosa” la singola persona possa o debba fare rispetto alle diverse situazioni reali di vita, scegliendo – tra diverse forme di “bene” possibile – quella a cui lo Spirito Santo chiama, qui ed ora, in vista della missione generata dal Battesimo. Al discernimento personale ha da essere affiancata anche la sua forma comunitaria, che riguarda il corpo ecclesiale nella sua globalità. Anche in questo caso, una domanda appare decisiva: “che cosa fare”, come comunità dei discepoli di Cristo, per rimanere ed essere sempre più la Chiesa del Signore Gesù, fedele alla missione che il Maestro ci ha affidato? ¹

Come indicato nel recente *Documento finale*, frutto della seconda sessione della XVI Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi, si tratta di quel “discernimento che, in quanto esercitato dal popolo di Dio in vista della missione, possiamo qualificare come “ecclesiale” (81). Tema cui il medesimo documento dedica la sua terza parte.

Tra le molte pagine della Scrittura che narrano processi di discernimento ecclesiale, emerge luminosa la narrazione degli Atti degli Apostoli, al capitolo 15, dove Luca descrive il cammino mediante il quale la comunità cristiana del Risorto arriva a decidere sul da farsi con i pagani che accolgono l’annuncio del vangelo e aprono il cuore alla testimonianza degli Apostoli. Si sono infatti creati due schieramenti: da una parte i convertiti dal paganesimo, per i quali il dono dello Spirito Santo non è legato all’obbligo della circoncisione; dall’altra, i giudeo-cristiani, convinti che dalla salvezza rimane

¹ Cf. Mt 28,16-20; At 1,6-8.

escluso chi non si faccia circoncidere. Occorre prendere una decisione, dal momento che la forte opposizione rischia di dividere la comunità. La domanda che gli Apostoli fin da subito pongono al centro della questione è chiara: “Signore, che cosa ci stai dicendo in merito a questo problema?” L’assemblea convocata è riconosciuta capace, in forza dello Spirito Santo, di compiere questo cammino e di prendere una decisione vincolante. L’esito è un segno dell’opera dello Spirito: “quando ebbero letto [la lettera degli Apostoli], si rallegrarono per l’incoraggiamento che infondeva” (At 15,31) ².

II. TRE SOGGETTI “STRUTTURANTI”

IL DISCERNIMENTO COMUNITARIO: LO SPIRITO, LA CHIESA, IL MINISTERO

Si tratta di elementi “strutturali”, in quanto generativi di identità per il corpo ecclesiale. Ma anche “strutturanti”, nel senso che – nella loro dinamicità – hanno la capacità di strutturare realtà ecclesiali sempre “dinamiche”, cioè di resistere agli urti esterni e interni cui il popolo di Dio è sottoposto nella storia.

Consapevoli che “il discernimento ecclesiale suppone un’ecclesiologia dinamica” ³, di seguito alcune brevi considerazioni sui principi “dinamici” in grado di “far resistere” la struttura ecclesiale all’urto inevitabilmente connesso a ogni processo di discernimento, tanto più in un cambiamento d’epoca.

Lo Spirito Santo

“È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi” (At 15,28)

Un primo elemento strutturante il discernimento ecclesiale è l’opera silenziosa, ma indispensabile e insostituibile, dello Spi-

2 Una descrizione più profonda e dettagliata del processo di discernimento della comunità cristiana in At 15 è presente in V. MIGNOZZI, *Discernere comunitariamente. Una sfida “al cuore” della sinodalità ecclesiale*, Queriniana, Brescia 2025, 23-35.

3 T. CITRINI, *Il discernimento nella Chiesa* in A. FUMAGALLI (ed.), *Teologia del discernimento. Fondamenti e configurazioni*, Ancora, Milano 2019, 199.

rito Santo, la cui azione è stata riscoperta nell'ecclesiologia del Concilio Vaticano II, a partire dall'approccio biblico e patristico. Il *Documento finale* è chiaro: “Lo Spirito, che il Padre ha mandato nel nome di Gesù e che insegna ogni cosa (cfr. Gv 14,26), guida in ogni tempo i credenti «a tutta la verità» (Gv 16,13). Per la Sua presenza e la Sua azione continua, la «Tradizione, che viene dagli Apostoli, progredisce nella Chiesa» (DV 8). Invocando la Sua luce, il Popolo di Dio, partecipe della funzione profetica di Cristo (cfr. LG 12), «cerca di discernere negli avvenimenti, nelle richieste e nelle aspirazioni, cui prende parte insieme con gli altri uomini del nostro tempo, quali siano i veri segni della presenza o del disegno di Dio» (GS 11). Tale discernimento si avvale di tutti i doni di saggezza che il Signore distribuisce nella Chiesa e si radica nel *sensus fidei* comunicato dallo Spirito a tutti i battezzati. In questo spirito si deve ricomprendere e riorientare la vita della Chiesa sinodale missionaria”⁴.

Quale spazio reale riconosciamo allo Spirito Santo, nella preghiera, nell'agire pastorale e nel cammino ecclesiale? Come imparare a fare con e in Gesù quello che il Padre ci chiede per il “bene comune” di tutti?

Di seguito alcuni spunti:

- ogni processo di discernimento ecclesiale non può che radicarsi e nutrirsi in uno spazio e in uno stile di preghiera comunitaria – e personale – che lo sorregge e ne definisce continuamente i confini giusti, sebbene mutevoli e mai rigidamente definiti; per cui “il discernimento ecclesiale non è una tecnica organizzativa, ma una pratica spirituale da vivere nella fede. Esso richiede libertà interiore, umiltà, preghiera, fiducia reciproca, apertura alla novità e abbandono alla volontà di Dio”⁵;

4 DF, 81.

5 DF, 82.

Si tratta, in ultima analisi, di “sintonizzarsi – nello Spirito Santo e con la sterminata gratitudine che è propria di chi si sa figlio nel Figlio – sulla lunghezza d'onda della volontà d'amore del Padre. Occorre pregare, chiedere, invocare il dono di questa sintonia: nel processo di discernimento infatti si tratta, alla presenza di Gesù Risorto che nello Spirito penetra i cuori e illumina le menti, di cogliere la volontà del Padre e di darle parola e concretezza d'azione”, P. CODA, *Discernimento comunitario in una chiesa sinodale*, Qiqajon, Magnano 2022, 19.

- è necessaria l'umiltà di imparare, dunque farsi sempre di nuovo discepoli in ascolto: si tratta di imparare a cogliere la direzione imprevedibile dello Spirito Santo, affinando la capacità di “vedere” le tracce del suo passaggio, laddove, a prima vista, non immagineremmo ci fosse nulla di lui;
- in altri termini, “non faccio quello che vedo bene io, non facciamo quello che vediamo bene noi – è troppo poco e può anche non essere la cosa giusta –, ma vogliamo fare, con e in Gesù, solo quello che vuole il Padre per il “bene comune” di tutti”⁶;
- questa ricerca, spesso faticosa e mai scontata, può conoscere momenti di tensione, incomprensione e conflitto, per cui sarà necessario che tutto ciò sia affrontato con serenità, pazienza, umiltà e competenza⁷

La Chiesa

“...tutta la Chiesa...” (At 15,22)

Un secondo elemento strutturante è “la Chiesa” e, più precisamente, “*tutta la Chiesa*” (At 15,22): il dato tradizionale attesta che “il soggetto originario del discernimento è la Chiesa nella sua globalità”⁸.

A livello concreto, tale consapevolezza chiama in causa l'ampia gamma di soggetti umani che è protagonista nel processo di discernimento: volti, nomi, persone, storie, incarichi, ministeri. Se si vuole che il discernimento sia un processo vero e veramente ecclesiale, non può prescindere da questa totalità che è la Chiesa, nella soggettualità che è propria di tutti e di ciascuno e che costituisce realmente la stessa comunità ecclesiale. Da questa soggettualità non sono esclusi i Santi, che della Chiesa sono parte viva e che nei

⁶ *Ibid.*, 19-20.

⁷ A tale riguardo sono utili le riflessioni proposte in F. ZACCARIA, *Superare i conflitti in una chiesa sinodale*, Queriniana, Brescia 2025.

⁸ M. NARDELLO, *Il soggetto e i soggetti del discernimento*, in BORDELLO – MIGNOZZI – MORETTO (edd.), *Il discernimento. Significati, modelli, processi*, Edizioni Camaldoli, Camaldoli 2018, 155.

secoli hanno dato volto e “commento autorevole” alle diverse pagine dell’unico Vangelo di Gesù Cristo.

Qualcuno potrebbe obiettare: ma la realtà delle persone è così mutevole che tutto sembra passare... Certo! Ma proprio nella mutevolezza dei volti, delle storie e dei cammini personali di ciascuno, emerge la Chiesa come realtà “strutturata” al di là dei singoli, non senza ciascuno di essi.

Concretamente, attuare il principio della “globalità della Chiesa” significa:

- cogliere come nel racconto di At 15, non appaiono anzitutto “ruoli” ecclesiali, ma persone credenti, membri della comunità, uniti nell’unica fede battesimale, nel desiderio di mettersi a servizio del Vangelo e della missione, per il bene dell’intera comunità, alla ricerca – in quel momento particolarmente delicato – della strada che lo Spirito Santo avrebbe aperto, per tutti e per ciascuno;
- che a nessuno è impedito di esprimersi; ogni membro della Chiesa ha il diritto e dovere di prendere parte al processo di discernimento; per questo occorre – come evidenzia il Documento finale ai nn. 84 e 89 – “un ascolto attento e rispettoso della parola di ciascuno”; “ogni membro della comunità va rispettato, valorizzando le sue capacità e i suoi doni in vista della decisione condivisa”;
- a nessuno è consentito mascherarsi dietro a ruoli e presunte affermazioni di autorità, tranne per il servizio ecclesiale degli apostoli e degli anziani, che però è appunto un servizio; a nessuno sia permesso di esercitare atteggiamenti di dominio, potere, persuasione o pressione; al contrario, si promuova “un’ampia partecipazione ai processi di discernimento, con una particolare cura per il coinvolgimento di coloro che si trovano ai margini della comunità cristiana e della società”⁹;
- un ascolto cui dare particolare attenzione è quello dei giovani, i quali desiderano appartenere ad “una Chiesa che ascolti di più [...] Per essere credibile agli occhi dei giovani, a volte ha bisogno di recuperare l’umiltà e semplicemente ascoltare, ri-

9 DF, 82.

conoscere in ciò che altri dicono una luce che la può aiutare a scoprire meglio il Vangelo”¹⁰.

Il ministero ordinato

“...gli apostoli e gli anziani...” (At 15,6)

Il racconto di At 15 evidenzia che nel discernimento ecclesiale è in gioco una soggettualità che, pur essendo parte del più ampio “noi ecclesiale”, svolge un servizio specifico¹¹. Tale peculiarità non è data da una sorta di privilegio umano, ma dalla forma spirituale della compagine ecclesiale, come afferma il *Documento finale* al n. 88: “La comunità dei discepoli convocata e inviata dal Signore non è un soggetto uniforme e amorfo. È il Suo Corpo dalle molte e diverse membra, soggetto storico comunitario in cui accade come «germe e inizio» il Regno di Dio a servizio del suo avvento in tutta la famiglia umana (cfr. LG 5). Già i Padri della Chiesa riflettono sulla natura comunionale della missione del Popolo di Dio attraverso un triplice “niente senza” (*nihil sine*): «niente senza il Vescovo» (S. Ignazio di Antiochia, *Lettera ai Tralliani*, 2,2), «niente senza il vostro consiglio [dei Presbiteri e Diaconi] e senza il consenso del Popolo» (S. Cipriano di Cartagine, *Lettera ai Fratelli Presbiteri e Diaconi*, 14,4). Dove s’infrange questa logica del *nihil sine* si oscura l’identità della Chiesa e se ne inibisce la missione”.

Anche il ministero è elemento “dinamico”: la sua necessità non implica staticità delle forme, ma una certa capacità di “adattamento”, da cui può dipendere la riuscita del suo stesso servizio a beneficio del corpo ecclesiale e la sua efficacia nell’essere elemento “strutturante”, oltre che “strutturale”.

10 FRANCESCO, *Christus vivit*, 41. Cf anche *Evangelii gaudium*, 105-106.

11 “Se tutti sono riconosciuti come soggetti co-costituenti la Chiesa e come tali compartecipi nel compiersi delle dinamiche sinodali (cf. *Lumen gentium* II), lo sono però secondo relazioni comunicative, partecipative, decisionali differenziate e asimmetriche, in ragione di diversi carismi e ministeri che segnano la loro identità di *christifideles*, e del diverso fondamento sacramentale della loro specifica identità”, S. NOCETI, *Vie di una riforma in prospettiva sinodale*, in R. LUCIANI – S. NOCETI, *Sinodalmente. Forma e riforma di una Chiesa sinodale*, Nerbini, Firenze 2022, 153.

Nel racconto di At 15 emergono con chiarezza le azioni del ministero apostolico:

- essere un punto di riferimento nella Chiesa, a cui si possa ricorrere – in quanto strutturalmente estraneo a qualunque logica “partitica” – per dirimere questioni complesse e controverse;
- parlare in maniera autorevole in mezzo all’assemblea, cioè indirizzando il discernimento attraverso parole che siano piene di autorevolezza, tanto nei contenuti quanto nel metodo;
- far vedere – a partire dalle esperienze personali di Dio – l’oggettività del suo dono;
- far emergere e risuonare in assemblea la testimonianza biblica, perché sia accolta e ascoltata, e la comunità giunga così all’essenziale del vangelo di Gesù;
- porre le domande giuste, che toccano contemporaneamente Dio, se stessi e gli altri (mai una di queste realtà senza le altre!);
- esplicitare la professione di fede, che mostra il profondo legame tra esperienza personale di Dio ed appartenenza ecclesiale;
- accompagnare ogni fase del discernimento con cuore pastorale, cioè: “stimolare la riflessione, leggere e commentare la Parola, difendere la libertà di ciascuno di esprimersi, di ascoltare e di intendere, segnalare i fraintendimenti, perdonare le deviazioni, ricondurre nel dialogo ecclesiale le pecorelle rese taciturne non da una scelta contemplativa ma da rancori, sofferenze non ben affrontate, e infine da quei demoni sordi e muti che Gesù cacciava con divina energia”¹².

Anche grazie ad un esercizio del ministero ordinato mosso dallo Spirito Santo, la comunità potrà vivere quella “reciprocità tra l’assemblea e chi la presiede, in un clima di apertura allo Spirito e vicendevole fiducia, alla ricerca di un consenso possibilmente unanime”¹³

12 T. CITRINI, *Il discernimento nella Chiesa*, in A. FUMAGALLI (ed.), *Teologia del discernimento. Fondamenti e configurazioni*, Ancora, Milano 2019, 210-211.

13 Documento finale, 90.

III. CINQUE “SETACCI” PER UN BUON DISCERNIMENTO ECCLESIALE

Al di là dell'abbondanza di contributi teologici e riflessioni pastorali che in questi ultimi anni sono stati messi a nostra disposizione, il discernimento ecclesiale si impara facendolo. È necessario accettare un lungo tempo di apprendistato, avere la pazienza di esercitarsi – non senza margini di errore – e prevedere momenti di valutazione e rimotivazione.

Per crescere nella disponibilità allo Spirito Santo e apprendere con frutto l'arte del discernimento ecclesiale, può essere utile avere presenti i suoi elementi essenziali, che quasi fanno “da setaccio” tra una buona pratica di discernimento e quanto invece rimane scambio di opinioni. Sono presenti nel racconto di Atti 15, che già abbiamo preso come riferimento.

Il primo “setaccio” è il **criterio di realtà**: il processo di discernimento si compie felicemente nella Chiesa quando riguarda un problema reale ed essenziale, non semplicemente una idea. Riguarda invece una reale situazione controversa, che rischia di provocare scontri o divisioni nella comunità.

L'importanza della narrazione: in vista di un approccio più sereno e realistico al problema, è utile prima di tutto condividere la narrazione di ciò di cui si è testimoni in prima persona rispetto all'opera che Dio va compiendo nella comunità. Ne consegue che le idee sono utili quando nascono dalle esperienze. Quindi un gruppo di persone diventa realmente “assemblea sinodale”, capace di discernimento, solo nel momento in cui “ciascuno, parlando secondo coscienza, si apre all'ascolto di ciò che altri in coscienza condividono, così da cercare insieme di riconoscere “ciò che lo Spirito dice alle Chiese” (Ap 2,7)”¹⁴

Terzo “setaccio”: il **riferimento alla Scrittura**. Il soffio dello Spirito Santo nelle vicende attuali non ha frequenze diverse rispetto a quelle attestate nella vicenda biblica: è il medesimo Spirito, infatti, che le ha ispirate. Nel momento in cui la

¹⁴ DF, 82.

narrazione e l'ascolto fossero ancora “stonati”, sarà necessario andare in profondità e affidarsi umilmente alla preghiera.

La **ricerca dell'essenziale**: la necessaria concordia ecclesiale, soprattutto nell'affrontare situazioni controverse, chiede l'unità nelle cose necessarie (*in necessariis unitas*), la libertà in quelle dubbie (*in dubiis libertas*), in tutte la carità (*in omnibus caritas*).

Infine, l'**esperienza della gioia**: quando si è avuta la pazienza di perseverare nella ricerca della comunione, giungendo – rispetto a ciò che è essenziale e necessario – a una risoluzione condivisa, il primo fiore a sbocciare è la gioia del Vangelo. “Il fine ultimo di ogni discernimento ecclesiale, infatti, è far sì che quanti nella comunità hanno avvertito scandalo o difficoltà per qualunque ragione, sentendosi emarginati, giudicati o ingiustamente gravati di qualche peso insostenibile, possano ritrovare sollievo e riscoprire gioiosamente il proprio senso di appartenenza al Signore e alla Chiesa”¹⁵.

15 V. MIGNOZZI, *Discernere comunitariamente*, 59.

NOTE SULLA “CONVERSAZIONE NELLO SPIRITO”

a cura di Mons. Gianluigi Papa
Vicario Generale e per il coordinamento delle attività pastorali

I. SPUNTI INTRODUTTIVI

Riscoprire di essere chiesa che cammina come popolo di Dio nella storia, significa anche riscoprire la bellezza dell’ascolto. Non si tratta semplicemente di una forma di rispetto, ma di una “questione ecclesiale di fondo, che riguarda la forma della Chiesa”¹⁶: il suo modo di esercitare il servizio dell’autorità, la serietà del processo decisionale, il modo di stare nei conflitti e altri “vissuti ecclesiali” di fondo. Tutto questo, affinché relazioni più evangeliche sostengano la vitalità della Chiesa e animino le sue strutture¹⁷, rendendo più libera ed efficace la sua missione evangelizzatrice.

A fondamento ci sta la fiducia nello Spirito Santo, come ci suggeriva papa Francesco in *Evangelii gaudium*: «Per mantenere vivo l’ardore missionario occorre una decisa fiducia nello Spirito Santo, perché Egli “viene in aiuto alla nostra debolezza” (Rm 8,26). Ma tale fiducia generosa deve alimentarsi e perciò dobbiamo invocarlo costantemente. Egli può guarirci da tutto ciò che ci debilita nell’impegno missionario» (n. 280).

Il soffio dello Spirito Santo ordinariamente si intreccia con i pensieri e i sentimenti che animano i cuori dei discepoli di Cristo, soprattutto quando si ascoltano reciprocamente e dialogano: con il Padre nella preghiera e tra di loro, “conversando nello Spirito”. In questo modo, la conversazione può diventare conversione: l’ascolto e il dialogo infatti espongono, decentrano da sé stessi, mettono in discussione assetti consolidati e linguaggi acquisiti, predispongono ad accogliere la verità del Vangelo, dissipando presunzione e autosufficienza.

¹⁶ G. COSTA, Prefazione in D. A. CANNAVINA, *L’ascolto in una Chiesa sinodale. La conversazione nello Spirito*, Queriniana, Brescia 2025, 13.

¹⁷ DF, 49.

In questo orizzonte si comprende il valore della “conversazione nello Spirito”, come scuola ecclesiale di preghiera, ascolto e dialogo, “entro cui lo Spirito Santo può far udire la sua voce inconfondibile”¹⁸. Come luogo ordinario di ascolto, formazione e responsabilità, secondo le parole che papa Leone XIV ha rivolto ai cardinali nel discorso conclusivo del concistoro straordinario il 7-8 gennaio 2026.

Di seguito vengono presentati i passaggi fondamentali del metodo della “conversazione nello Spirito”, nella speranza che con il tempo sia assunto dagli Organismi di partecipazione come stile ordinario di lavoro nella Diocesi di Vittorio Veneto. Essi, infatti, per poter esprimere realmente la partecipazione al discernimento necessario per la missione della Chiesa¹⁹, possono superare lo scambio di opinioni e la discussione, preferendo aprirsi all’ascolto dello Spirito Santo, in un clima di preghiera. Il metodo qui descritto potrà essere efficace per piccoli gruppi di 8-10 persone, trattando un argomento alla volta e avendo a disposizione un tempo di circa 90 minuti. Può seguire una pausa per tornare in assemblea e riferire i punti sui quali è maturato un certo consenso.

II. MOMENTI DELLA “CONVERSAZIONE NELLO SPIRITO”

Se le persone si incontrano per la prima volta è opportuno premettere una presentazione da parte di ciascuno.

Dato che in Diocesi negli anni scorsi un buon numero di laici e laiche ha seguito i corsi di formazione per facilitatori, è opportuno valorizzare queste competenze e poter contare sulla presenza di un facilitatore²⁰.

18 DF, 45.

19 DF, 103.

20 I compiti del facilitatore sono ben descritti in D. A. CANNAVINA, *L’ascolto in una Chiesa sinodale*, 50-51.

Primo momento:

Preparazione personale (10 minuti)

Invocazione allo Spirito Santo

Il primo momento consiste nell'affidarsi al Padre, conversando in preghiera con il Signore Gesù e mettendosi in ascolto dello Spirito Santo. Per creare un clima di preghiera, è bene restare alcuni minuti in silenzio. Si può utilizzare la preghiera dell’*Adsumus, Sancte Spiritus*” attribuita a Sant’Isidoro di Siviglia (VI secolo d. C.) e storicamente usata nei concili, nei sinodi e in altre riunioni ecclesiali. Se ne possono utilizzare anche altre, disponibile negli OOPP ai nn. 98-104 oppure nel sito della Diocesi (https://www.diocesivittorio-veneto.it/document_type_ss/preghiera).

La preghiera invita lo Spirito Santo ad operare in noi affinché possiamo essere la comunità dei discepoli del Risorto:

*Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo:
siamo tutti riuniti nel tuo nome.
Vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori.
Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare,
mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme.
Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia,
non ci faccia sviare l'ignoranza,
non ci renda parziali l'umana simpatia,
perché siamo una sola cosa in te
e in nulla ci discostiamo dalla verità.
Lo chiediamo a Te, che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi,
in comunione con il Padre e con il Figlio, per tutti i secoli dei secoli.
Amen*

Nella luce dello Spirito Santo appena invocato, ciascuno dedicherà qualche minuto alla domanda (o alle domande) proposte e si suggerisce di scrivere alcuni brevi appunti che aiutino a mantenere la concentrazione sulla questione centrale su cui si è chiamati insieme a discernere.

Ascolto della Parola di Dio nella Scrittura

“L’ascolto della Parola di Dio è il punto di partenza e il criterio di ogni discernimento ecclesiale. Le Sacre Scritture, infatti, attestano che Dio ha parlato al suo popolo, fino a darci in Gesù la pienezza di tutta la Rivelazione”²¹. Con queste parole, il Sinodo dei Vescovi ci incoraggia a metterci in ascolto di Dio, la cui Parola giunge a noi nello Spirito Santo in molti modi, soprattutto mediante le Sacre Scritture.

La segreteria del CP sceglierà un brano della Scrittura adatto all’argomento sui cui operare il discernimento. Lo si leggerà e un presbitero offrirà alcuni brevi spunti, che aiutino i presenti ad ascoltare Dio che parla con il cuore di Samuele: “Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta” (1 Sam 3,9).

Secondo momento

Prendere la parola e ascoltare (25 minuti)

Per concentrare il gruppo sulla questione centrale, il facilitatore ripete la domanda posta fin dall’inizio.

Ciascuno è invitato a condividere in modo libero e aperto i propri pensieri e sentimenti in relazione alla questione centrale su cui si sta operando il discernimento. L’intervento personale sarà chiaro e breve (massimo tre minuti).

Durante questa prima fase – che potremmo chiamare “*fase dell’io*” – ci si ascolterà gli uni gli altri attivamente, senza esprimere giudizi, opinioni o commenti. Questo permetterà di cogliere come agisca lo Spirito Santo, sia in ogni intervento che nella narrazione del gruppo presa nel suo insieme.

Una volta terminato questo primo giro di interventi, verrà chiesto un momento di silenzio, per interiorizzare quanto ascoltato, in un clima di preghiera, di ringraziamento e di ascolto dello Spirito.

²¹ DF, 83.

Terzo momento:

Fare spazio agli altri e all'Altro (25 minuti)

Segue un secondo momento di condivisione. È la “fase del tu”. Non si commenta per prendere posizione, né per reagire, tantomeno a entrare in disputa, ma si esprime in che cosa si è rimasti toccati da ciò che gli altri hanno messo in luce, con rispetto. A partire da ciò che gli altri hanno detto, ciascuno esprime ciò che più lo ha coinvolto, suscitando meraviglia oppure resistenza, mai dimenticando che anche in questo ci si lascia guidare dallo Spirito Santo.

Le domande che guidano questo momento possono essere così formulate: *cosa mi ha colpito di più di ciò che ho ascoltato? Qualcosa in particolare ha attratto la mia attenzione? Qualcosa di quanto ho ascoltato mi ha particolarmente commosso/preoccupato/rallegrato? Quali pensieri e sentimenti si sono presentati a me? Dove ho sperimentato armonia, dove dissonanza?*

Al termine di questo giro, il facilitatore inviterà i presenti ad un ulteriore momento di silenzio, per interiorizzare ciò che è stato condiviso.

Quarto momento:

Costruire insieme (30 minuti)

Raccolta dei frutti e sintesi condivisa

Dopo qualche minuto di silenzio e di preghiera, si cerca di giungere ad una sintesi condivisa: è la “fase del noi”.

Si dialoga insieme a partire da quanto emerso in precedenza per discernere e raccogliere il frutto della conversazione nello Spirito: riconoscere intuizioni e convergenze; identificare discordanze, ostacoli e ulteriori domande; lasciar emergere voci “diverse” o “nuove”, soprattutto quando si presentano umili e piccole. È importante che ciascuno possa sentirsi rappresentato dal risultato dei lavori. In questo dialogo ci si domanda: *quale messaggio ci trasmette*

lo Spirito Santo? Come o verso dove ci sta orientando? a quali passi di conversione ci sta chiamando insieme? Dove troviamo una forte convergenza e dove invece le differenze significative?

Il facilitatore può proporre di scrivere un'idea, un'immagine, una proposta, ma è importante che questa sia decisa in modo condiviso e sia espressione della ricerca di tutti. Inoltre, concorda con i partecipanti come e cosa comunicare all'assemblea e ci si dispone ad ascoltare con attenzione quanto verrà proposto dagli altri gruppi.

Preghiera finale di ringraziamento e lode

È importante concludere con una breve preghiera finale di ringraziamento e di lode, per quanto lo Spirito Santo ha operato in questo tempo di conversazione, si spera anche di conversione.

***Preghiera
per il biennio 2026-2028***

*Ci fidiamo, o Dio nostro Padre,
di quello che ha detto Gesù,
il tuo Figlio amato,
e, certi di essere esauditi, ti chiediamo:
manda il tuo Santo Spirito!
Sia Lui a dare luce al cammino
della Chiesa che è in Vittorio Veneto
anche nei mesi che verranno.
Sia Lui a sostenere il nostro impegno
nella missione che Gesù ci ha affidato.
Apra i nostri cuori alla tua parola e li riscaldi.
Abiti le nostre case e le nostre comunità,
custodisca in esse "scorte di tenerezza".
Ci guidi lungo strade antiche e nuove.
Ci renda consapevoli del dono che da te, o Padre,
continuamente riceviamo.
Ispiri azioni capaci di corrispondere a questo dono,
per dividerlo con quanti nel mondo
cercano verità, giustizia e pace.
A te, o Padre, con il Figlio e lo Spirito Santo,
la lode e la gloria, nel tempo e nell'eternità.
Amen.*

Introduzione	pag. 3
Il senso del “consiglio” nella vita e nella missione della comunità parrocchiale	pag. 5
Percorso per il rinnovo degli organismi di partecipazione ecclesiale	pag. 9
Decreto di promulgazione dello <i>Statuto</i> e del <i>Regolamento</i> dei Consigli Pastoralisti Parrocchiali del Regolamento del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici	pag. 13
Abbreviazioni	pag. 14
<i>Statuto</i> dei Consigli Pastoralisti Parrocchiali	pag. 15
<i>Regolamento</i> dei Consigli Pastoralisti Parrocchiali	pag. 25
<i>Regolamento</i> del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici	pag. 33
Note sul discernimento ecclesiale	pag. 45
Note sulla “Conversazione nello Spirito”	pag. 55
Pregliera per il biennio 2026-2028	pag. 61

